

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/171 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 2015****su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione della Commissione, del 7 aprile 2004, sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità alla direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie ⁽²⁾ raccomandava l'uso di un formato normalizzato per le licenze rilasciate dalle autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze.
- (2) A norma dell'articolo 23 della direttiva 2012/34/UE le licenze rilasciate dalle autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze sono valide in tutto il territorio dell'Unione. Le autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze dovrebbero informare l'Agenzia ferroviaria europea delle licenze rilasciate, sospese, revocate o modificate e quest'ultima dovrebbe informarne gli altri Stati membri. Un modello comune di licenza agevolerebbe il lavoro delle autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze e dell'Agenzia ferroviaria europea e faciliterebbe l'accesso di tutte le parti interessate alle informazioni sulle licenze, in particolare le autorità preposte al rilascio delle licenze degli altri Stati membri e i gestori dell'infrastruttura.
- (3) Tutte le informazioni necessarie che confermano che a una determinata impresa ferroviaria è stata rilasciata regolare licenza per una specifica tipologia di servizi di trasporto ferroviario possono essere contenute in un documento normalizzato. Il modello normalizzato di licenza agevolerebbe la pubblicazione di tutte le informazioni sulle licenze sul sito web dell'Agenzia ferroviaria europea. Il formato normalizzato potrebbe essere modificato in futuro, in base all'esperienza acquisita con il suo utilizzo e all'evolversi delle richieste di ulteriori informazioni sulle licenze.
- (4) Le condizioni alle quali è possibile soddisfare i requisiti di cui all'articolo 22 della direttiva 2012/34/UE in materia di copertura per la responsabilità civile possono variare da uno Stato membro all'altro in base alle legislazioni nazionali. La prova del fatto che l'impresa ferroviaria soddisfa i requisiti nazionali dovrebbe essere indicata in un allegato alla licenza. A questo scopo dovrebbe essere utilizzato il modello normalizzato per detto allegato. Nel caso in cui l'impresa ferroviaria intenda esercitare le proprie attività in due o più Stati membri, la copertura della responsabilità civile, per ciascuno di questi Stati membri dovrebbe essere indicata in un altro allegato fornito dall'autorità preposta al rilascio delle licenze nell'ulteriore Stato membro in cui l'impresa ferroviaria intende operare.
- (5) Se scambiano rapidamente le informazioni necessarie con altre autorità e altri enti pubblici o privati, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono ridurre i propri costi amministrativi, il livello dei diritti di licenza e i tempi necessari a decidere in merito a una richiesta di licenza.
- (6) A causa delle scarse variazioni nel mercato, in alcuni Stati membri non sono state prese decisioni relative alle licenze per uno o più anni consecutivi. Al contempo, i diritti elevati possono rappresentare un ostacolo all'ingresso sul mercato delle imprese ferroviarie.
- (7) Le imprese ferroviarie che chiedono il rilascio di una nuova licenza non dovrebbero incontrare condizioni meno favorevoli rispetto alle imprese ferroviarie già presenti sul mercato.
- (8) È opportuno ridurre gli oneri amministrativi inutili imposti alle autorità preposte al rilascio delle licenze e alle imprese, limitando rigorosamente i requisiti alle condizioni previste dalla direttiva 2012/34/UE.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 32.⁽²⁾ GUL 113 del 20.4.2004, pag. 37.